

CLVI.

TORNATA DEL 2 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCINI.

Sommario. — Omaggio — Presentazione di due progetti di legge — Interpellanze dei Senatori Martinengo e Oidofredi al Ministro dell'interno e risposte di questo — Seguito della discussione sul progetto di legge sull'esercizio della pubblica mediazione — Emendamenti del Senatore De Monte all'art. 15, dei quali uno solo è appoggiato — Parole del Senatore Ferrigni (relatore) sull'emendamento appoggiato — Considerazioni del Senatore Alfieri e del R. Commissario contro il medesimo — Risposta del Senatore De Monte — Reiezione dell'emendamento De Monte — Approvazione degli articoli 15 e 16 — Emendamento all'art. 17 del Senatore Corsi combattuto dal R. Commissario — Reiezione dell'emendamento Corsi — Approvazione degli articoli 17 al 20 — Aggiunta all'art. 21 del Senatore Alfieri, appoggiata dal Senatore Gioia e combattuta dal R. Commissario — Proposta del Senatore De Foresta, accettata dal R. Commissario — Approvazione dell'art. 21 coll'emendamento De Foresta, nonché degli articoli 22 al 25 — Emendamento all'art. 26 del Senatore De Monte, combattuto dal Senatore Alfieri e dal R. Commissario — Proposta del Senatore Ferrigni accettata dal R. Commissario — Adozione degli articoli 26 al 36 — Osservazione del Senatore Pinelli sull'art. 37 — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici, ed il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri dell'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore Segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. L'ingegnere del Real Corpo delle Miniere, Nicolao Pellati, delle sue *Notizie sulla fabbricazione dei cannoni d'acciaio fuso*;

2. Il professore Filippo Manetta di cento copie del *Discorso* del signor Auston Enrico Layard, membro del Parlamento inglese, *sugli affari d'Italia*.

Annunzio al Senato che il numero legale anche per oggi è di 69.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge entrambi già approvati dalla Camera dei Deputati. L'uno relativo alla conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia col Decreto dittatoriale 17 ottobre 1860; l'altro concernente l'ordinamento uniforme del personale di segreteria nelle prefetture e sotto-prefetture del Regno.

Il primo progetto è piuttosto d'urgenza, ed il Senato conosce quali siano le condizioni non molto normali della Sicilia, perciò lo pregherei a volerlo esaminare d'urgenza onde poterne prontamente attuare le disposizioni.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge che saranno tosto stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Interpellerò il Senato se intendo di ammettere l'urgenza chiesta per il progetto di legge concernente la conferma dell'amnistia condizionata promulgata col Decreto prodittoriale 17 ottobre 1860. Se non vi è opposizione s'intenderà ammessa l'urgenza.

Avendo testè annunziato che il numero legale è di 69, debbo avvertire il Senato che per il momento non siamo in numero.

Se il signor Senatore Martinengo volesse fare la sua interpellanza nella speranza che il numero si completi, ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Se mi dimostro alquanto restio al fare l'interpellanza che ebbi l'onore di annunziare al Senato, non è allo scopo di difendere la mia dignità propria, ma bensì quella di ciascun Senatore.

Le interpellanze disciplinate minutamente da tre spe-

ciali articoli del Regolamento sono un diritto de' Senatori, ed affinchè possano riuscire efficaci si debbono fare in seduta piena, si debbono fare al Senato riunito legalmente, vale a dire al Senato in numero legale, o tale che possa discutere e prendere una deliberazione qualunque.

Non potrei perciò io fare la mia interpellanza in un momento in cui il Senato non ha tali requisiti, ed è, dirò così, riunito in numero rispettabile, per attendere quello che dicesi un vero numero legale.

In questo modo non credo, come dissi, di essere difensore del mio amor proprio individuale, rifiutandomi a fare le mie interpellanze, ma bensì difensore dei diritti di ciascuno de' miei onorevoli colleghi.

Senatore **Giulini**. Sarebbe a desiderarsi di conoscere quanti manchino ancora per raggiungere il numero legale.

Presidente. Due.

Senatore **Giulini**. Se si trattasse solo di uno, si potrebbe mandar pel signor Ministro Matteucci.

Presidente. Lo ho già mandato a chiamare.

Vengo ora assicurato che il numero dei Senatori entrati nell'aula raggiunge il numero legale; perciò se per avventura qualcuno fra essi si fosse momentaneamente assentato, non potendo tardare a rientrare, io ripiglio la discussione, e do la parola all'onorevole Senatore Martinengo.

Senator **Martinengo**. Sebbene le mie interpellanze non fossero all'ordine del giorno per quest'oggi nè in questo momento, e sebbene non vi sia motivo di intervertire l'ordine del giorno, molto più essendo la discussione già inoltrata di una legge, tuttavia io non persisterò nel rifiuto e farò la mia interpellanza, sebbene veda avere le interpellanze poca fortuna in questo recinto.

Domando quindi venia al Senato se dovrò occuparlo per alcuni momenti. Sarò breve secondo il mio solito, e come in altre occasioni ne ho dato prova.

Per quanto io non sia leggitore assiduo di giornali, e per quanto io non sia ricercatore diligente di novelle, non ho potuto certamente essere indifferente ad una sequela di fatti che hanno disturbato la tranquillità pubblica in diverse province della Lombardia. Questi fatti si sono succeduti a quando a quando con molta gravità in alcuni paesi di essa, per esempio a Lecco, a Cremona, a Brescia, a Milano, ed in alcuni minori paesi e per ultimo a Caravaggio.

Sarebbe lungo ed inutile che io ricordassi tutti i particolari di fatti minori, anche perchè noti naturalmente a tutti i componenti di questo onorevole consesso, e tanto più all'onorevolissimo signor Ministro dell'interno al quale ho l'onore di indirizzare questo mio richiamo.

Ma tra questi fatti, uno dei più importanti, dirò così, dei più salienti, si è quello di cui si ebbe notizia ultimamente dai giornali, e fra questi da uno dei più pro- vetti del paese e reputato per molta prudenza; il qual

fatto è avvenuto a Caravaggio, grossa borgata del Lombardo.

In questo fatto noi abbiamo molte circostanze degne di attenzione. L'assembramento si radunò col suono a stormo delle campane, destinate a riunire i fedeli alla chiesa. La legge vi fu assolutamente messa da un canto, e così i suoi rappresentanti: e ciò tanto pel sotto-prefetto che non potè farsi ascoltare, che per la Guardia nazionale che, per quanto si dice, fece parte dell'ammutinamento, e così pel Sindaco che fu costretto a scrivere un processo verbale sotto la pressione della piazza, la quale avea in quel dì preso il luogo di ogni autorità, e prendeva il luogo della legge e della curia.

Ciò è quanto io narro senza affermarlo.

L'oggetto o pretesto della questione era il volersi deviare una strada di ferro, pel motivo che toglieva la visuale ad un viale di bello aspetto per il paese, e che conduce ad un vicino santuario.

Si asserì che fra le minacce, fra gli atti avvenuti, disturbanti la pubblica tranquillità, in quel giorno vi furono maltrattamenti gravi alle persone di due ingegneri accorsi sul luogo per acquietare il tumulto ed anche all'ingegnere in capo della società ferroviaria. Ma il più grave si è che la sera stessa dicesi che si desse il fuoco quasi direi ponderatamente all'abitazione dove erano gli ingegneri, ed erano sparite le macchine, spariti tutti i mezzi di spegnere il fuoco, e sarebbero questi infelici morti affissati se non fosse accorso un buon cittadino che ebbe il coraggio di prestar loro i mezzi di scampare.

Io non mi porrò ad indagare se in questo avvenimento, in questo cumulo di fatti vi sia una mano occulta.

Ciò non potrei asserire, come non asserisco i fatti narrati; ed è appunto su questi dubbi che io sentirei volentieri dall'onorevole signor Ministro qualche risposta che depurasse i fatti e tranquillasse sulla causa. Dico solo che se questi fatti e i consimili prima avvenuti, non vengono repressi e se non si lascia un poco di tempo a che si possano fruire i benefici effetti della libertà senza correggere le inclinazioni e gl'istinti, ed in certo modo anche gli interessi, i desiderj meno educati, noi ci avvicineremo all'anarchia.

Egli è un fatto che anche i ladronecci campestri e le aggressioni in casa e nelle pubbliche vie si vanno moltiplicando; e di tutto questo complesso di circostanze io vorrei formolare alcune domande all'onorevole signor Ministro, poichè da questo io vorrei sperarne risposte tali, che o smentissero i fatti (e io sarei felicissimo) e assicurassero le popolazioni, che la legge è per tutti eguale, e che tutti sono eguali avanti ad essa.

Queste domande io le formulerò nelle brevi parole seguenti:

Se in massima siano veri i fatti accennati dai giornali, ed in ispecialità quello di cui ho toccato, e recentemente avvenuto a Caravaggio comune della Lombardia;

Se consti all'onorevole signor Ministro dell'interno che vi siano promotori, instigatori, poichè noi vediamo l'episcopato farci una guerra direi quasi metodica, sistematica;

E finalmente quali misure il signor Ministro sia per prendere, od abbia prese, tanto per reprimere i fatti avvenuti, quanto per ispirare quella fiducia necessaria ai cittadini onde veramente possano ritenere che vi è un Governo forte, un Governo che sa rispettare e fa rispettare la legge da tutti, e per tutti.

Ministro dell'Interno. Risponderò brevemente alle varie interpellanze che l'onorevole Senatore Martinengo ha voluto muovere al Ministero. Non avendo l'onorevole Senatore interpellante indicati quali siano i fatti di Lecco, di Brescia, di Cremona, di Lodi, di Treviglio, o qualche altro sito, veramente non saprei rispondere intorno all'esistenza o no di questi fatti; se il Senatore Martinengo vorrà avere le compiacenza d'indicare quali siano quelli che crede essere avvenuti in quelle località, io di buon grado anche su questi fatti speciali son pronto a dargli gli schiarimenti necessari.

Egli non ha indicato che un solo fatto, quello cioè che è avvenuto nel borgo di Caravaggio, ed è a proposito di questo fatto che egli ha chiesto al Ministro se vi fosse la mano occulta di qualche istigatore, o se vi fossero le arti clericali; e a proposito di questo fatto egli ha creduto di trarre argomento a censura del Ministero, e per la moltiplicazione dei reati comuni, dei furti campestri ed altri simili reati.

Ora, o Signori, io credo, che quando venga ad esporre al Senato nella sua semplicità il fatto, come è avvenuto, nel borgo di Caravaggio, e la causa che vi diede luogo, il Senato potrà convincersi, che non si può trarre da esso argomento per dire che vi potesse essere la mano occulta d'istigatori contro la pubblica quiete, o tanto meno arti particolari le quali avessero influito sul fatto medesimo; nello stesso tempo il Senato vedrà che il Governo non mancò al compito suo, e si diedero i provvedimenti che potevano essere richiesti dalle circostanze.

Vengo all'indicazione del fatto; si sta costruendo sulla linea da Treviglio a Cremona un tronco di strada ferrata; nella costruzione di questo tronco di strada ferrata deve operarsi il rialzamento d'un viale vicino al borgo di Caravaggio; questo viale è in vicinanza del Santuario dello stesso borgo: facendosi questo rialzo, si viene a togliere in parte la prospettiva del Santuario. Tutti gli abitanti di quel comune divoti verso quel Santuario e anche forse per un sentimento di estetica desideravano che il rialzo non si operasse in modo da pregiudicare alla prospettiva del Santuario, e sin dal mese di marzo il Municipio di Caravaggio domandò che si eseguisse un rialzo non molto elevato, ed inviò al Ministro dei lavori pubblici una deputazione, pregandolo di tenere non al disopra di 60 centimetri il livello del rialzo progettato. Il Ministro dei lavori pubblici ha creduto che potesse essere sufficiente quella di 60 cen-

timetri ed in questa guisa non veniva ad essere gran fatto pregiudicata la visuale e adori di buon grado alla preghiera che era stata mossa dal municipio, promettendo che non si sarebbe operato un rialzo maggiore.

Nello scorso mese di luglio si procedeva ai lavori in conformità di quanto si era prescritto, quando gli abitanti non credendo forse che si volesse stare al limite che era stato inteso tra il Municipio ed il Ministero dei lavori pubblici, o forse credendo che non si dovesse nemmeno portare il rialzo a 60 centimetri, fatto è che tumultuarono e non vollero che i lavoranti continuassero il lavoro poichè, dicevano, in questo modo non si poteva più vedere il Santuario, ed esserivano che si oltrepassavano i 60 centimetri.

Allora l'autorità del luogo d'accordo cogli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, fece procedere alla ricognizione per vedere se effettivamente nell'esecuzione di questi lavori si eccedesse il limite che era stato inteso. Ma dalla ricognizione praticata si vide che il limite di 60 centimetri era mantenuto; si disse perciò non esservi motivo alcuno perchè i lavori non si dovessero eseguire; e fu allora che gli abitanti o almeno una parte di essi, mossi da quel sentimento che ho accennato sul principio vollero che non si procedesse nemmeno al rialzamento sino al punto dei sessanta centimetri.

A questo segno l'autorità di quel luogo disse: si deve operare, perchè così fu stabilito; gli abitanti non hanno nessun diritto d'impedire che i lavori della ferrovia si eseguiscano nel modo che è stato ordinato dall'autorità superiore. Si fece un proclama dal Sottoprefetto, s'invitò la guardia nazionale, si mandò anche un picchetto di truppa regolare, e dietro il manifesto del Sottoprefetto e l'intervento della guardia nazionale e della truppa regolare la popolazione rientrò nella calma, i lavori furono eseguiti e non si ebbe a lamentare altro disordine. Vede dunque l'onorevole interpellante che non ebbero luogo tutti gli altri inconvenienti che egli ha accennato.

Non è poi vero che la guardia nazionale abbia preso parte al tumulto; anzi prestò il suo concorso e diede mano forte al Governo per impedire che i tumultuanti raggiungessero il loro scopo.

Anche il sindaco compì il dovere suo e non mancò per quanto da lui dipendeva di far sì che gli spiriti si calmassero e che tutto rientrasse, come effettivamente è rientrato, nell'ordine.

Avvenne è vero, nell'intervallo trascorso tra il tumulto e il rientrare nell'ordine, un incendio; ma, o Signori, a me non consta, e le informazioni che si assunsero non danno luogo a credere, che abbia avuto luogo per malevolenza, o quanto meno per effetto di coloro che volevano impedire l'esecuzione di questi lavori; pare anzi da queste informazioni che l'incendio fu meramente casuale: del resto, siccome questo fatto venne denunziato all'autorità giudiziaria, questa procederà, e si potrà così meglio conoscere dall'istruttoria del procedimento,

se effettivamente quanto seguì fu per caso, o per malevolenza.

Io spero che l'onorevole interpellante si chiamerà soddisfatto di queste spiegazioni, e saranno così calmati quei timori che egli manifestava.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. I fatti ai quali io accennava non era il caso di tornarli a rivangare, perchè tutti hanno avuto il medesimo esito, quello cioè di far tornare i tumultuanti nella calma primitiva, come appunto è avvenuto; e come si sapeva benissimo anche a Caravaggio; ma siccome ogni volta che succedono simili inconvenienti sonvi delle vittime, e sempre poi dei pericoli, io domandava anche se si erano prese le misure necessarie per l'avvenire, in modo che si possa esser sicuri che havvi una sorveglianza un po' più attiva....

Senatore Oldofredi. Domando la parola.

Senatore Martinengo... di quella sa stata finora.

Su questo particolare non voglio entrare in maggiori dettagli, mentre la mia interpellanza non muoveva dal desiderio di creare imbarazzi al Governo, nè credo d'altronde che la situazione sia così lascia da poterlo fare impunemente, nè io certo lo farei mai, e molto meno in questo momento; il mio desiderio era quello di sentirmi assicurato, che per tutti e dappertutto vi ha la legge in vigore, e che tutti davanti ad essa sono eguali e che la piazza non può nè deve in nessun modo comandare all'autorità.

Del resto io non motivo nessun ordine del giorno perchè non credo sia il caso di doverlo fare.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi pare che il modo con cui si è il Governo comportato, ha fatto conoscere abbastanza che egli ritiene che la legge è per tutti e che non permette mai che col tumulto si venga a raggiungere ciò che non si deve se non per le vie legali.

E talmente ciò è vero che coll'aiuto della guardia nazionale ed anche con quello della truppa regolare tutto è rientrato nell'ordine.

Del resto ha detto l'onorevole Senatore interpellante che si doveva questo fatto prevenire.

Ma, domando io, come si poteva prevedere e prevenire un fatto che nasce improvvisamente ed in seguito a disposizioni speciali che aver dovevano appunto per effetto di impedire ogni inconveniente?

Come prevedere un fatto per quale si erano presi speciali concerti tra il Municipio di Caravaggio ed il Ministero dei lavori pubblici?

Chi poteva prevedere e prevenire che quella popolazione volesse tumultuare solo perchè si procedeva alla esecuzione di quei lavori stati d'accordo col Municipio stabiliti?

È certo che se tutto ciò si fosse potuto prevedere, a vece di mandar la guardia nazionale e la truppa dopo

la si sarebbe mandata prima; ma è pur certo che non poteva cader in mente a nessuno che ciò potesse succedere, nè io credo che ciò possa essere argomento di censura nè pel Governo, nè pei pubblici funzionarii che vi presero parte.

Presidente. La parola è ora al Senatore Oldofredi.

Senatore Oldofredi. I fatti accennati dal Senatore Martinengo sono certamente gravi, ma essi diventano lievi se si pongono in confronto di altri assai più gravi che succedono alla giornata.

Sebbene io esca dall'interpellanza dell'onorevole Senatore Martinengo, domando al Senato se mi permette di poter entrare in questo, direi, nuovo campo. Si tratterebbe di chiedere alcuna informazione al signor Ministro dell'interno intorno alle voci che corrono di arruolamenti, di meditati sbarchi e di proclami che la società emancipatrice avrebbe stampati nei giornali; quindi se il Senato lo consente, ed il signor Ministro non ha difficoltà di rispondere, io farei le mie domande.

Presidente del Consiglio. Io non ho alcuna difficoltà.

Presidente. Interpellerò il Senato se consente che il Senatore Oldofredi rivolga queste interpellanze al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Se non vi sono osservazioni si intende che il Senato acconsente.

La parola è al Senatore Oldofredi.

Senatore Oldofredi. È già da molti giorni che corrono voci intorno ad arruolamenti che si fanno in Italia e principalmente nelle antiche province del Regno, di partenze numerose di volontari destinati a formare una specie d'esercito sotto gli ordini, diciamo francamente di Garibaldi; si parla di sbarchi che debbono succedere sulle coste, non si sa se delle Romagne o d'altre parti; la società emancipatrice dà nuovamente segno di vita con un proclama che i signori Senatori avranno veduto stampato in molti giornali, e che io non ripeterò per disteso indicando soltanto alcuni tratti di esso.

Tutto ciò fa supporre che vi sia nel partito, che chiamano d'azione, un disegno concertato per tentare qualche impresa la quale potrebbe mettere a gravissimo pericolo il paese e trascinarlo a gravissime complicazioni.

La società emancipatrice stampò a Genova un proclama in data del 22 dello stesso mese, nel quale invita i membri dell'associazione a fornire nuovamente soccorsi pecuniarii affinchè l'impresa dell'acquisto di Roma e di Venezia si faccia il più sollecitamente possibile. « Incarichiamo il comitato dirigente, dice la società, di assumersi la cura nel modo il più efficace e il più sollecito; fidiamo troppo nel suo patriottismo per aver d'uopo di nuovi eccitamenti, ecc. »

Io non posso dubitare che questi arruolamenti abbiano luogo, dacchè sono stati fatti molti arresti, dacchè molti volontari sono partiti e si sono riuniti in Genova, dacchè mi consta che in alcune città attrappa-

menti di volontari percorrono la notte le vie gridando viva *Garibaldi, abbasso il Ministero, andiamo a Roma, ecc.*

Io quindi vorrei chiedere all'onorevole signor Ministro dell'interno quali sono le misure che il Ministero ha preso per togliere il paese da questa penosa incertezza, e se non intenda di dare disposizioni efficaci perchè chiunque, per quanto siasi reso benemerito della patria per servizi resi al proprio paese, sia impedito di trascinare il paese stesso in complicazioni pericolosissime.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro dell'Interno. I fatti indicati dall'onorevole Senatore Oldofredi sono certamente molto più gravi di quello che possono essere i fatti di Caravaggio.

Il Ministero conosce e conosceva da parecchi giorni i tentativi d'arruolamenti che da un partito si facevano per una destinazione ignota. Il Ministero non ha mancato di tener dietro a questi arruolamenti, e non ha mancato pur anche di dare le disposizioni opportune per colpire coloro che ne potevano essere i colpevoli.

Non devo però dissimulare al Senato che è molto difficile il poter cogliere questi arruolatori, poichè gli arruolamenti si fanno in modo che sfugge facilmente all'applicazione della legge. Non si fanno ordinariamente che semplici annotazioni: non c'è un patto preciso d'arruolamento che possa essere considerato come reato al cospetto della legge penale.

Ad ogni modo, tuttavolta che si è creduto che ci fosse qualche atto che andasse al di là di una semplice indicazione, tuttavolta che parve che l'arruolatore potesse essere colpito, il Ministero non ha mancato di fare istituire procedimenti contro coloro che ne erano colpevoli. Tanto è vero, che furono istituiti procedimenti in parecchi luoghi dove furono colti gli arruolatori.

Il Governo comprendeva che se era difficile colpire il fatto dell'arruolamento eseguito in questo modo, tuttavolta non era poi così difficile l'impedire che gli arruolamenti potessero conseguire il loro intento; e questo si poteva impedire mettendo ostacolo e alla partenza di coloro che potevano supporre arruolati, e all'arrivo, allo sbarco di costoro nel luogo che pareva destinato per l'esecuzione del loro disegno. Infatti, tosto che si vide che si scopriva un movimento più grande in questi che si supponevano arruolati, il Ministero non mancò di dare tutte le istruzioni opportune per impedire che essi potessero partire, e si sono pur date le istruzioni per impedire che lo sbarco loro potesse aver luogo nel sito al quale parve che tendessero.

Io ritengo che in questo modo si potrà giungere ad impedire che ci sia grande riunione di questi che si suppongono arruolati nel luogo a cui parevano destinati.

In ogni modo poi posso accertare il Senato che il Governo non mancò di prendere tutti i provvedimenti necessari per far sì, che quando anche vi fosse questa riunione piuttosto numerosa di gente che fosse accorsa

con disegni avversati dal Governo, non potessero questi esser mandati ad effetto.

Io ho fede ancora oggidì che nulla avverrà, e non si commetterà alcun tentativo il quale possa trascinare il Governo in una via nella quale egli crede di non doversi mettere. Ma in qualunque modo, quando pure ciò si verificasse, ho fede vivissima che questi disegni non sarebbero mandati a compimento, e che i provvedimenti presi potranno esser sufficienti per impedire che l'ordine pubblico sia turbato, e che le nostre relazioni possano essere compromesse (*Bravo, bene*).

Senatore Oldofredi. Fra le armi di cui si servono i partiti ve ne è una che io debbo far notare come importantissima, ed è questa, che per far riuscire questi arruolamenti in generale si dice che sono fatti d'accordo col Ministero.

Sono quindi contento che il signor Ministro abbia dichiarato, come io non dubitavo, in modo reciso, affinché il paese lo sappia, che, lungi dal permettere questi arruolamenti, egli ci si oppone, e che ha date le istruzioni necessarie per impedire che questi volontari partano, e che la loro impresa possa riuscire.

Mi astengo quindi dal proporre alcun ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercizio della pubblica mediazione. La discussione s'interruppe all'articolo 15.

Sopra questo articolo sono state fatte osservazioni dal signor Senatore De Monte, lo prego quindi a voler formulare per scritto quali sarebbero gli emendamenti che egli intende proporre, e se insiste per conseguenza nelle sue osservazioni del giorno di ieri.

(Il Senatore De Monte trasmette al signor Presidente i suoi emendamenti, che sono poscia rimandati all'ufficio centrale).

Senatore Ferrigni, Relatore. Non so se l'onorevole signor Senatore De Monte voglia sviluppare il suo emendamento: se lo vuole, allora io mi permetterò di esporre le ragioni dell'ufficio centrale dopo che egli lo avrà meglio dichiarato: se no, risponderò categoricamente.

Presidente. Non ho invitato il signor Senatore De Monte a sviluppare i proposti emendamenti perchè mi pareva che già l'avesse fatto nella seduta di ieri.

Senatore De Monte. Il caldo della stagione non me lo permetterebbe.

Varie voci. Interpelli il Senato se li appoggia.

Presidente. Anzitutto per maggior chiarezza bisognerà che io rilegga l'art. 15, indi darò lettura degli emendamenti proposti dal Senatore De Monte.

L'articolo 15 è così concepito (*V. seduta precedente*).

Il Senatore De Monte propone le seguenti modificazioni:

Primo, che si sopprimano le parole « anche a semplice matita, » e dopo le parole « al momento della

conclusione » di aggiungere queste altre, « i nomi dei contraenti e tutte le altre operazioni ecc. »

Infine aggiungere dopo il primo alinea quanto segue:

« Se le parti o una di esse non sappiano o non possano scrivere, sarà adoperato un secondo agente di cambio o due testimoni che si sottoscrivano ».

Domanderò partitamente se i tre emendamenti proposti sono appoggiati.

Il primo emendamento dunque sarebbe la soppressione delle parole « anche a semplice matita ».

Chi appoggia questo emendamento voglia alzarsi.

(Non è appoggiato).

Viene il secondo che consiste nell'aggiunta delle parole: « nomi dei contraenti ».

Chi intende appoggiarlo è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Viene infine l'aggiunta che seguirebbe dopo il secondo comma.

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Dunque non è appoggiata che l'aggiunta delle parole « i nomi dei contraenti », e perciò la discussione non può aver luogo che su questa.

Domando all'ufficio centrale se l'accetta.

Senatore **Ferrigni**, *Relatore*. L'ufficio centrale non ha difficoltà di aggiungere queste parole comunque credesse che fosse implicito nell'enunciazione del contratto e delle sue condizioni di dover far menzione dei nomi dei contraenti; ma poichè si vuole una maggior chiarezza in questa faccenda l'ufficio centrale vi aderisce.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Debbo fare avvertire che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Monte a cui mostrava buona volontà di accostarsi l'ufficio centrale, ha tuttavia i suoi inconvenienti e le sue difficoltà. L'onorevole Senatore De Monte probabilmente suppone che l'agente di cambio conosca sempre questi nomi; ma sono rarissimi i casi in cui esso conosce i due nomi. Come dunque potrà egli scriverli? Anzi debbo aggiungere al riguardo che il più frequentemente l'agente di cambio non deve in certo modo fare conoscere che il nome del suo cliente; e se il cliente non volesse essere conosciuto, egli ha diritto a non farsi inscrivere.

Non si può dunque prescrivere all'agente di cambio l'annotazione sul suo libretto del nome dei contraenti, altrimenti si andrebbe contro allo spirito non solo delle nostre leggi ma di tutte le leggi sull'esercizio della mediazione.

Non bisogna perdere di vista che in queste cose il segreto è una condizione essenziale; dico segreto, non parlo di operare nelle tenebre; si può far le cose in segreto e tuttavia non fare che cose legittime e legali; senza speculazione non vi ha commercio, e senza segreto non vi ha speculazione.

Perciò pregherei il Senato di andar molto guardingo

nello ammettere l'emendamento proposto, quantunque, per dimostrar la buona volontà, l'ufficio centrale si fosse prima manifestato non alieno dall'accettarlo.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Sono obbligato, mio malgrado, a prendere la parola.

Il segreto può essere l'anima del commercio, ma fino a quando non si produca con atti che vanno fino alla idea di un contratto. Quando si va all'idea di un contratto non ci è più segreto.

I contraenti vogliono essere conosciuti per tutte le conseguenze di legge. Aggiunga il Senato un'altra osservazione: noi versiamo sopra un elemento, il quale potrebbe portare a gravi conseguenze, o che lo svolgimento sia in un modo, o che lo svolgimento sia in un altro.

Noi andremo a leggere da qui a poco un articolo interessantissimo, quale è quello che proibisce sotto date penalità (e pregherò il Senato ad accrescere queste penalità) agli agenti di negoziare per proprio conto.

Ma ciò che è veramente una lue del commercio, noi non l'allontaneremo se non quando porremo alquanto luce nel tenebro nel quale gli agenti di cambio sogliono avvolgersi. E per fermo quando essi non siano obbligati a scrivere nel loro registro, nel loro taccuino, i nomi dei contraenti, essi possono contrattare per un innominato che vende, per un innominato che compra, e sono essi, i quali sotto questa specie di mistero, sono autorizzati a fare il commercio: ed allora è inutile che noi stabilissimo proibizioni e sanzioni penali, perchè gli agenti si rideranno di queste e di quelle.

Risogna a ciò dare opera con qualche ponderazione, imperocchè è un affare che può menare a grandi conseguenze che vogliono ad ogni costo evitare.

Ma per ora non dipartendoci dalla prima posizione della questione, io dico e ripeto, che se il commercio può giustamente essere animato da un certo segreto, non è giusto che alcuno faccia palese ad un altro la speculazione che intende di fare; ma quando questa speculazione si traduca in atto, e può giungere fino alla qualificazione di un contratto, è indispensabile che i contraenti si conoscano.

A mio modo d'intendere, non può essere contratto, dove l'uno e l'altro contraente non concorrano nello stesso divisamento. E se ogni contratto può menare a differenze, o a contestazioni giuridiche, non se ne potrebbe sperimentare il diritto, quando non si sappia il contraente dal quale si è comprato una rendita, una derrata.

Risponderebbe forse l'agente? Ma allora noi incorreremo in quest'altra assurdità che l'agente risponda a proprio nome, e per conseguenza egli sarebbe indirettamente autorizzato a commerciare per proprio suo interesse.

Ecco perchè mi pare che senza aggiungere altro io possa concludere che dei nomi dei contraenti debba essere presa nota nel taccuino e nel registro dell'agente.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Mi pare che si confondano due distinti atti, il primo è la scritturazione sommaria delle operazioni concluse, che l'agente di cambio, o in borsa od anche fuori di borsa, fa sul suo libretto al momento della contrattazione; il secondo è l'iscrizione particolare delle operazioni medesime che si fa più tardi nel libro giornale, che a tenore dell'art. 15 di questa legge è in obbligo di tenere.

In verità nel *carnet* non si fa altro che indicare la natura dell'affare concluso e il prezzo per cui è stato fissato il contratto. L'agente di cambio dice: avete 10 mila lire di rendita? A che prezzo? A 71, a 71, 25; esso non fa che notare nel *carnet* il titolo su cui opera, ed il prezzo convenuto. Il nome non si nota se non con aggradimento dell'interessato.

Questa è non altra sì è l'indicazione che fa sul proprio *carnet*. In alcune iscrizioni occorre anche l'indicazione dell'epoca della consegna dei titoli, ma ciò si verifica solo quando si tratta di effetti consegnabili a termine.

Per tal modo nel *carnet* non figurano i nomi se non v'abbia l'assenso degli interessati. Senza del segreto le operazioni in valori si ridurrebbero a cosa insignificante.

La speculazione di banca cesserebbe fra breve e ne scapiterebbero fra gli altri gli acquisti di rendita che si fanno dal Governo nell'interesse del debito pubblico.

Quando le finanze dello Stato gli permettono di procedere all'ammortizzazione del debito pubblico per via di acquisti al corso, sarebbe poco abile il far conoscere che il Governo ha dato ordine di comprare, bastando non che la certezza, il semplice sospetto per far alzare i fondi.

Un agente di cambio che domandasse in borsa l'acquisto di 10,000 lire di rendita al 71 per esempio, e che interrogato se tale acquisto sia per conto del Governo, o di qualche casa potente, rispondesse affermativamente, si troverebbe per ciò solo in difficoltà di comprare allo stesso prezzo altra rendita, e ciò perchè sapendosi che quella casa ha molti titoli da consegnare o che il Governo ha l'obbligo d'impiegare somme considerevoli in rendita, si verificherebbe immediatamente un rialzo nel corso dell'rendita nella stessa borsa, e dopo fatto il primo acquisto non sarebbe altrimenti nel caso di farne altri allo stesso prezzo, cioè senza pagare la rendita a un tasso maggiore.

Questa è la ragione per cui si rende impossibile l'obbligo di far dichiarare il nome, quando ciò non sia di accordo o per lo meno indifferente per gli interessati.

Certamente se si tratta di contratti a termine, colui che debbe avere un contratto nel vero senso, che il signor Senatore De Monte considera, allora sì che si deve consegnare il nome, poichè altrimenti il contratto non

si sa con chi sia stato stabilito ed a chi nel caso di contestazione debba l'altra parte rivolgersi.

Ma se si tratta di contratti per i quali la consegna debba seguire immediatamente, allora, ripeto, non si fa che prendere la memoria delle operazioni fatte in borsa o anche fuori, ma non è uso di dare il nome, nè quest'uso potrebbe utilmente introdursi.

Queste circostanze di fatto, posso assicurare il Senato, stanno ne' termini che ho l'onore di esporre.

Osservo inoltre che sarebbe impossibile di poter sostenere su qualunque piazza di commercio il corso dei valori industriali, laddove simili contrattazioni dovessero immediatamente consegnarsi; si distruggerebbe, come ha detto molto acconciamente l'onorevole Senatore preopinante, lo spirito della speculazione, e si renderebbe impossibile di pensare a fare per mezzo di associazioni quelle grandi opere pubbliche di cui il paese ha così urgente e indeclinabile necessità.

Avendo fatto qualche studio sulle condizioni speciali della borsa di Napoli, non mi fa meraviglia che l'onorevole Senatore De Monte, che credo oriundo di quella provincia abbia un'impressione molto cattiva, che si preoccupi grandemente del sistema di contrattazione secreta che esiste in quella borsa; ma in verità la presente legge non ha nulla di comune col Regolamento che presentemente è in vigore a Napoli, tuttochè il medesimo sia stato notevolmente migliorato all'epoca della luogotenenza.

Un decreto del signor Scialoia, allora segretario generale di luogotenenza, apportava un miglioramento alla borsa di Napoli; ma tale miglioramento è più scritto che altro, perchè si conservarono gli stessi uomini, e soltanto tre mesi addietro quindici agenti di cambio continuavano a fare da loro soli, tutte le contrattazioni di quella borsa così importante.

Colà non è come a Torino, Milano e Genova che il negoziante acquista i valori alla borsa o direttamente, o per mezzo di agenti di cambio, come più gli talenta; ma sono gli agenti di cambio che controllano i titoli e danari degli altri riuniti in un camerino, ove non vi è accesso al pubblico, comprando e vendendo tra di loro sotto il più assoluto segreto.

Questo sistema ha certamente dei gravi inconvenienti che conviene fare scomparire, ed è per questa ragione, che il Ministero ha presentato questo progetto di legge ed ha pregato il Senato di votarlo d'urgenza, come rimedio che si spera efficace per far cessare questo stato anormalissimo di cose.

Senatore **Aiferi.** Veramente io sono meravigliato di vedermi trasformato in dottore in materia di borsa, e di speculazioni commerciali, ma egli è per la terza, o la quarta volta che il Senato mi ha fatto l'onore di eleggermi a Commissario di uffici centrali chiamata a trattare di questa materia; quindi ho dovuto studiarla quanto meglio ho saputo ed informarmi delle pratiche di borsa e di commercio, epperò mi trovo posto in caso di accennare al mio onorevole collega come

mi cogioni stupore il vedere che egli creda ravvisare, almeno nelle conseguenze, qualche cosa di assurdo nelle disposizioni di cui si tratta.

Ritenga il Senato che questa disposizione, come si ritrae dall'opera di *Saint Joseph, Concordance entre les codes de commerce étrangers* ecc. è comune a tutti i codici d'Europa, in cui sono incliuse le disposizioni relative alle borse ed agli agenti di cambio.

E veramente mi farebbe meraviglia, che i legislatori d'ogni parte d'Europa fossero concorsi in un'assurdità, se assurdità vi fosse.

Riguardo poi alla necessità del segreto in simili operazioni che secondo il mio avviso è una delle condizioni essenziali e vitali del commercio, avvertirò che anche in questa parte non avrei ardito di emettere una opinione che fosse tutta mia. Fra gli altri documenti che io ho esaminati, io darò lettura al Senato di poche linee di un'opera recente scritta da uomo che è in fama di autorevolissimo, il signor Courtois, figlio dell'Economista, ed uno dei principali *Agrés*, se mal non mi appongo, del *Parquet* di Parigi.

Ecco quanto egli scrive intorno al segreto.

« Le secret des opérations dont est chargé un agent de change est l'une des conditions les plus indispensables de son ministère; ce secret est si important que la chambre syndicale.... » E voglia avere presente il Senato, che in Francia la *Chambre syndicale* ha una responsabilità collettiva, cioè che gli agenti di cambio in una certa misura rispondono gli uni per gli altri; ne risulta in conseguenza che essi debbono essere tanto più impegnati a tener dietro ai fatti che darebbero luogo sull'esercizio di questa loro responsabilità e ad indagarli con ogni mezzo....; « Ce secret est si important que la chambre syndicale, afin de se rendre compte de l'exécution de ses décisions, ayant dû venir à plusieurs reprises leurs comptabilités, enjoignent à ceux-ci de désigner leurs clients, sur les livres que l'ont devait inspecter, par des numéros, afin qu'elle même respectât ce secret si utile pour les affaires en général, et surtout pour celles de bourse. »

Aggiungerò ancora che vi è taluno che consente di lasciarsi iscrivere; di più prima che la contrattazione sia compiuta tanto il venditore come il compratore hanno diritto di conoscersi e l'uno e l'altro: ma quando la negoziazione è operata, non si ha più questa facoltà, eccetto che l'uno e l'altro siano consenzienti, mentre non si può contro la volontà d'uno esigere che sia indicato il nome medesimo.

Le cose stando così, io veramente non saprei come, malgrado tutto il desiderio che avrei di aderire alla proposta del signor Senatore De Monte, l'ufficio centrale potesse accettarla.

Senatore **Di Salmour**. Io appoggio le cose dette dal Senatore **Alfieri**, tanto più che io aveva già detto le medesime in particolare al Senatore De Monte; è assolutamente impossibile quello che desidera.

Presidente. Insiste il Senatore De Monte nella sua proposta?

Senatore **De Monte**. Insisto.

Presidente. Il signor Senatore De Monte propone un emendamento all'art. 15, consistente nell'aggiungere dopo le parole: *al momento della conclusione* le parole: *i nomi dei contraenti*.

(Non è approvato).

Senatore **Alfieri**. Mi rincresce di dover trattenero ancora un breve momento il Senato, ma ciò è solamente per una riserva. Siccome non è stato appoggiato l'emendamento relativo alla facoltà di usar la matita, io debbo osservare al Senato che in questo punto si dovrà forse all'art. 28 nuovamente richiamare la sua attenzione, ove nella sua saviezza credesse poter aggiungere questa riserva cui accenna l'articolo stesso.

Presidente. Metto ai voti l'art. 15.

(Approvato).

Art. 16.

« Così il libretto come il libro giornale dovranno presentarsi dagli agenti di cambio ad ogni richiesta che venga loro fatta dal Tribunale.

« Dovranno pure presentarli a richiesta della Camera di commercio, o del Municipio, ove questa non sia, e del Consiglio sindacale previa speciale loro deliberazione.

« Essi dovranno inoltre dar loro tutto quelle spiegazioni che si credessero necessarie.

« Questi libri potranno ammettersi a far prova della convenzione tra le parti contraenti ove questa non sia interamente negata ».

(Approvato).

Art. 17.

« È vietato agli agenti di cambio di collegarsi, per l'esercizio della loro professione, in società, tranne quelle speciali fra alcuni di essi, purchè rese pubbliche, e con che non eccedano il numero di tre persone, e ad ogni modo non comprendano il terzo degli esercenti la mediazione di cambio nel Comune ove la Società è stabilita.

« È parimenti loro vietato di esercitare la mediazione per mezzo di comesseri od altre persone a tale uopo interposte, qualunque denominazione diasi al ministero di queste ».

Senatore **Corsì**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsì**. Io sarei per proporre al Senato una leggerissima modificazione, poichè non si tratterebbe che di cambiare un *tre* in un *due*. Ma quando questa modificazione sia consentita forse una diversa redazione si potrebbe dare all'articolo.

Io non consento alla disposizione di quest'articolo in quanto vieta agli agenti di cambio di riunirsi oltre a tre. Io credo che questa riunione di tre agenti di cambio, sia una riunione la quale per sé mi fa dubitare di facilitare un monopolio, relativamente all'esercizio di questa agenzia di cambio. Il numero di tre, come tutti sanno,

è un numero che si chiama generalmente perfetto, in quanto che dove sono tre vi è un collegio, un convento, un capitolo, vi è quello che basta per costituire un Corpo morale. Anche un Tribunale è di tre.

Quando io veggio costituito un Corpo morale, subito mi vien l'idea di una forza, di un'azione, la quale si espande sempre o si allarga, e questa diramazione, questo allargamento, questa forza, in questi tre agenti di cambio i quali saranno i più solleciti, i più lesti, formeranno facilmente una triade la quale riuscirà ad un monopolio, ad escludere cioè gli altri e quindi una guerra fra loro, o quanto meno una minorazione di quei vantaggi, di quella libertà nell'esercizio di quella professione che noi con questa legge andiamo tanto allargando, e alla quale io mi associo volentieri. Ma posto che si introducono delle proibizioni, parmi conveniente che si introduca anche quella di potersi riunire in tre.

Che una riunione possa farsi, va bene; perchè io ben voglio che un tale il quale è già inoltrato negli anni, od è in una posizione di affari che richiede concorso dell'opera altrui possa avere un socio il quale lo aiuti, gli sottentri; potrà avere, per esempio, il proprio figlio il quale eserciti la stessa professione; ma la colleganza di tre, a mio avviso, è una colleganza che può presentare facilità a dei monopoli.

Supponiamo che sianvi dodici agenti di cambio od anche solo nove in certe città; se sarà necessario averne dodici, avremo quattro agenti di cambio; se nove tre.

Io prego il Senato di far attenzione a questa mia proposta, e di mutar questo tre in due.

Io proporrei inoltre una redazione diversa dell'art. 17, ristretta la colleganza degli agenti a due la quale corrisponda meglio al mio divisamento.

Senatore Ferrigni, Relatore. L'ufficio centrale non può accettare queste modificazioni: ma prima bisogna vedere se sono appoggiate.

Presidente. Il signor Senatore Corsi intende di proporre un emendamento?

Senatore Corsi. Propongo di sostituire il numero di due persone al numero di tre; questa sarebbe la leggerissima modificazione. Quanto poi all'emendamento sarebbe di sopprimere le parole nella prima parte dell'articolo: *ed ad ogni modo non comprendano*, sino all'alinea che io conservo.

Presidente. Questo secondo emendamento non lo propone che subordinatamente.

Senatore Corsi. Propongo tutto insieme.

Presidente. Il signor Senatore Corsi propone un emendamento ed una soppressione; l'emendamento sarebbe questo, dove dice: *è vietato agli agenti di cambio di collegarsi ecc.*, con che non eccedano il numero di tre persone, sostituire il numero di due persone. La soppressione consisterebbe nel togliere il rimanente di questo primo paragrafo, cioè le parole, e ad ogni modo

non comprendano il terzo degli esercenti la mediazione di cambio nel Comune ove la Società è stabilita.

Domando se il primo emendamento che riduce a due le persone tre contemplate nell'articolo, è appoggiato.

(Appoggiato)

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Duole all'ufficio centrale di non poter accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Corsi.

L'uno di questi emendamenti ha per scopo di cambiare la redazione dell'articolo proposto dal Governo.

Io non entrò ad esaminare quale delle due redazioni sia grammaticalmente, od anche per chiarezza, migliore; ritengo solo che la proposta dell'onorevole Senatore Corsi non cambia punto il concetto espresso coll'articolo del Governo, e mi pare che non sia cosa conveniente di cambiare la redazione proposta dal Governo, accettata dall'ufficio centrale, per ciò solo che un'altra redazione possa sembrare a taluno preferibile.

L'altro emendamento consisterebbe nella soppressione della parola *tre* surrogandola colla parola *due*, od in altri termini a permettere bensì l'associazione degli agenti di cambio sino al numero di due ma di vietarlo quando sia esteso fino a tre.

L'ufficio centrale non può aderire a questo cambiamento, ed eccone le ragioni: in primo luogo ricorderò all'onorevole proponente che nella legge del 1854 attualmente in vigore nelle antiche province, l'associazione tra gli agenti di cambio non è vietata che quando eccede il numero di tre; nè risulta all'ufficio centrale, che ne siano seguiti inconvenienti. Ora se non risulta che dal diritto di associazione degli agenti di cambio limitato al numero di tre sieno sorti danni od inconvenienti di sorta, mi pare che si deve andare a rilento a restringerlo ancora di più.

Le associazioni vogliono sempre essere, per quanto possibile, favorite anzi che impedito senza necessità ed urgenti motivi.

Si aggiunge poi di più, che a termini di questa legge, come è già stabilito nella legge del 1854, i mediatori non potranno più valersi dell'opera dei commessi per essere coadiuvati o rappresentati in caso di malattia o di altro impedimento materiale se non si permette ai medesimi di associarsi tra di loro onde potersi in questi ed altri consimili casi coadiuvare e rappresentare vicendevolmente, la legge riuscirebbe ingiusta per eccessivo rigore e dannosa non solo ai mediatori ma anche al commercio. Quelli che ne soffrirebbero maggiormente, sarebbero coloro appunto che meritano maggior favore, coloro cioè che cadano infermi o che veramente per la loro speciale capacità e specchiata onestà avendo maggiore clientela abbiano più grande necessità di alcuno coadiutore.

Il numero di due d'altronde si è riconosciuto troppo limitato ed insufficiente per antivenire a questi inconvenienti, perchè non sarebbe impossibile che i due as-

sociati si trovassero nel tempo stesso od impediti, od ammalati, ed il meno che possa farsi si è di estenderlo fino a tre.

Ritengasi da ultimo che per prevenire gli inconvenienti ed i pericoli del monopolio, la legge stabilisce che in niun caso il numero degli associati potrà eccedere il terzo degli esercenti.

Questi sono i motivi pei quali.....

Senatore Corsi. Domando la parola.

Senatore De Foresta...... duole, ripeto, all'ufficio centrale di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Corsi benchè faccia plauso ai sentimenti ed ai desiderii di tutela della pubblica moralità dai quali fu dettato.

Presidente. La parola è al Senatore Corsi.

Senatore Corsi. L'onorevole Senatore De Foresta membro dell'ufficio centrale ha osservato che la legge attuale porta già questa disposizione: io non aveva presente che ciò fosse; ma comunque questo nulla fa, mentre quando si tratta di fare una nuova legge si cerca sempre di farla migliore il più che sia possibile. Egli dice puro che non vi furono inconvenienti: io non so se si evi o non stati inconvenienti: ed accetto che no, ma qui noi entriamo in una nuova via.

La legge del 1854 regolava le poche Borse che noi avevamo nelle antiche province, e che credo non erano che quelle di Torino e Genova, dove il numero degli agenti di cambio era assai discreto, per cui si poteva anche permettere la Società per un numero maggiore di due.

Ora ho inteso ieri a dire che le Borse di commercio volevansi portare, mi pare a 45. Io faccio sicuramente un evviva a questa nostra Italia, che possa avere 45 Borse di commercio, ed insieme 45 Camere di commercio, e che ne venga quel bene che deve aspettarsi da questo movimento commerciale ed industriale, pel quale tutti noi lavoriamo e che ardentemente desideriamo; ma vi saranno però delle Borse in cui il numero degli agenti di cambio sarà immensamente limitato e ristretto; quando voi li ammettete a far società di 3, forse avrete tre Società di agenti ed avrete tre agenti invece di nove, ed ecco cosa si avrà in molte Borse, un'acre guerra fra loro, una corsa fra tre Società a fare i pochi affari e chi sa come a trattarli....

Si soggiunse poi che essendo proibito di valersi di commessi che altrove sono permessi, ne viene la necessità di potersi fare aiutare e di associarsi fra loro. Ma questo argomento proverebbe troppo; proverebbe cioè che sarebbe non necessario limitarle a tre e lasciare che queste Società si facessero secondo le convenienze e nell'interesse rispettivo degli agenti.

Tanto più poi vi propongo d'impedire questa colleganza in questa professione, perchè considero gli agenti di cambio come esercenti una professione la quale, autorizzata dal Governo, richiede delle condizioni, delle cautele, e certe proprie qualità come è richiesto per fare l'avvocato di aver preso la laurea, aver fatto la

pratica, come si richiedono condizioni per essere notaio. Vedo poi in generale che si riuniscono tutto al più in due e non in numero di tre.

Che se non vi furono inconvenienti per tre agenti riuniti tanto meglio; ed una legge proibitiva di un numero maggiore, forse ripeterò nè anche sarebbe necessaria; ma gli inconvenienti, da me toccati, possono accadere; si può cioè introdurre un monopolio coll'autorizzare la colleganza di tre.

Quelli che siedono nella Camera di commercio o versano in affari di borsa potranno giudicare meglio di me di queste colleganze, di questi conventi di questi capitoli, di questi quasi enti morali di agenti di cambio autorizzati dalla legge; io però non sono per aderire al progetto, e rimarrò nella mia opinione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. È con grande rincrescimento che io prendo la parola contro il Senatore Corsi di cui ho imparato da tempo a conoscere i talenti e le speciali cognizioni in materia di legislazione commerciale.

Ma non è propriamente che in ciascuna Camera di commercio abbia ad esservi la borsa.

Speriamo di avere 45 o più Camere di commercio; ma siccome non avranno tutte la borsa, il corpo degli agenti di cambio, non si troverà organizzato che nelle primarie e nelle altre non vi saranno agenti di cambio ma bensì semplici sensali di cambio.

Ciò premesso, e volendo assolutamente escludere, come diceva l'onorevole Senatore De Foresta, l'abusiva intermissione dei commessi che è la piaga della mediazione in alcune località, in verità è troppo limitato quel voler restringere la società a due soli membri.

Questa si fu la ragione che persuase il ministero a mantenere questo numero di tre, il quale, come fu osservato, dal 1854 in poi non ha dato luogo ad inconvenienti o richiami.

Sappiamo che in Torino, a cagion d'esempio, furono e sono delle società di agenti di cambio; ebbene quante società hanno sempre goduto la buona stima del pubblico e del Governo, in guisa che la finanza nominava quegli individui ad agenti speciali per il Debito Pubblico.

Queste sono le considerazioni che indussero a preferire il numero tre, per cui io prego l'onorevolissimo Senatore Corsi a voler ritirare, se fosse possibile, il suo emendamento.

Senatore Corsi. Mi rincresce infinitamente di non potere aderire al desiderio del sig. Commissario Regio che fu così gentile con me nelle sue osservazioni.

Ho una coscienza così ferma e fissa che voglio sfuggire ogni monopolio, e tanto più in questo argomento.

Ora noi non ci conosciamo più tutti e per conseguenza bisogna fare delle leggi le quali assolutamente impediscano che uno rubi all'altro; ciascuno eserciti la sua professione per quanto sa e può, associandosi un altro per quanto gli è necessario; ma non facciamo

degli agenti di cambio, delle società professionali che riescono o possono riuscire al vero monopolio della stessa professione.

Mi rincresce: ma la mia opinione è questa di sostituire alla parola *tre* quella di *due* e di eliminare la parte finale della prima parte dell'articolo.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento Corsi.

(Non è approvato).

Rileggo l'articolo 17 per metterlo ai voti. (V. sopra).
(Approvato)

Art. 18.

« Non potranno gli agenti di cambio in verun caso e sotto alcun pretesto fare operazioni di commercio per conto proprio, nè cumulare l'esercizio della mediazione ad essi attribuita dalla presente legge con altro genere di mediazione, nè interessarsi sia direttamente, sia indirettamente sotto nome di interposta persona in alcuna impresa commerciale; nè rendersi garanti dell'esecuzione dei contratti in cui furono mediatori; come neppure assumere obbligo di fare pagamenti in proprio per conto dei committenti, o far loro anticipazioni, o aprire coi medesimi un conto corrente.

« Non potranno negoziare lettere di cambio, biglietti all'ordine, azioni industriali, ed altri valori appartenenti a coloro che possano riputarsi in istato di fallimento, come neppure intromettersi in operazioni a termine la cui scadenza sia fissata oltre il mese successivo a quello in cui hanno luogo. »

(Approvato).

Art. 19.

« Gli agenti di cambio saranno civilmente responsabili dell'ultima sottoscrizione delle lettere di cambio, biglietti all'ordine, e altri effetti che negozieranno. »

(Approvato).

Art. 20.

« Essi saranno tenuti a dichiarare giornalmente al Consiglio sindacale, o, in mancanza di questo alla Camera di commercio o Municipio, secondo che compete, le negoziazioni seguite a loro mediazione, nei modi e limiti che saranno stabiliti dal Consiglio sindacale, Camera o Municipio. »

(Approvato).

Art. 21.

« Non sono applicabili a coloro che eserciteranno la mediazione libera gli obblighi, i divieti e le prerogative che le leggi attribuiscono agli agenti di cambio.

« Essi si intenderanno equiparati ai semplici sensali, e come tali si uniformeranno a quanto stabilisce il seguente titolo IV, e rispetto alle mercedi per le operazioni che compieranno potranno solo pretendere la metà dei diritti competenti agli agenti di cambio residenti nella città capoluogo del distretto giurisdizionale della Camera, tranne il caso di speciale convenzione scritta. »

Senatore **Alfieri.** Osserva l'ufficio centrale che allo articolo 2 sta scritto:

« Non è riconosciuta alcuna mediazione di compra, di vendite, o di locazioni di beni stabili, di mutui fra persone non commercianti, di patti matrimoniali, o di altri affari di natura non commerciale, e coloro che si intrometteranno in simili contratti non avranno diritto a retribuzione se non sia espressamente convenuta per iscritto, salvo ai magistrati competenti di moderarne l'eccesso. »

Pare che essendo identico il caso cui accenna l'articolo 21 si dovrebbe aggiungere: « Salvo in questo caso ai magistrati competenti di moderarne l'eccesso, ove sia luogo. »

Commissario Regio. Rimangono allora semplici sensali di cambio e quindi cessano di essere retti da tutte le disposizioni stabilite per gli agenti di cambio.

Senatore **Alfieri.** L'articolo del quale ora si tratta stabilisce che abbiano diritto a quella retribuzione cui avrebbero diritto i sensali, tranne il caso di semplice convenzione per iscritto.

Di queste convenzioni pare dunque che debba succedere ciò che succede di quelle cui si applica l'articolo 2 del progetto medesimo: cioè che in caso di eccessività siano moderate dai Tribunali competenti.

Non si farebbe altro che applicare la disposizione già sancita dal Senato.

Senatore **Giola.** Si potrebbe dire brevemente: « tranne il caso di speciale convenzione scritta che all'uopo sarà moderata, come è detto all'art. 2. »

Presidente. Dunque sarebbe proposto: « salvo il caso di convenzione scritta che all'uopo sarà moderata, come è detto all'art. 2. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Sembra che possa essere conservato l'articolo qual'è, perchè veramente qui si tratta di agenti ai quali cesserebbe il nome di agenti di cambio per sostituirvi quello di semplici sensali di cambio.

Questa distinzione è essenziale; gli agenti di cambio saranno in quelle città dove c'è borsa, quindi andranno essi soggetti a tutte le discipline e obblighi e godranno di tutte le prerogative e di tutti i vantaggi che la legge loro conferisce.

Ma in quelle città nelle quali non v'avrà una borsa sarà difficilmente organizzato il corpo degli agenti di cambio, ed in tal caso resta ammessa la mediazione o per meglio la sensaria di cambio; e coloro che la esercitano rimangono semplici sensali di cambio, nella stessa guisa che vi hanno sensali di granaglie, di sete, di merci, di noleggi ed altri designati nel seguito della presente legge.

Questi sensali di cambio non potranno percepire che la metà del diritto che competerebbe all'agente di cambio, e ciò si spiega da che l'agente di cambio ha una responsabilità gravissima, va soggetto all'onere della

cauzione e ad una serie di discipline e di obblighi da cui il semplice sensale va esente.

Sembra perciò che non vi debba essere ostacolo alla conservazione di quest'articolo, anche poi perchè si tratta di una convenzione commerciale a vece che nell'articolo 2 si contemplano sole mediazioni non commerciali, come sono le mediazioni per vendite di stabili, per locazioni e simili altre convenzioni meramente civili.

Senatore Alfieri. Domando la parola

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore Alfieri. Se s'intende veramente che la convenzione scritta non possa eccedere la quota assegnata ad un vero agente di cambio, l'ufficio centrale non avrebbe sicuramente difficoltà ad accettare, ma qui è detto che i sensali avranno diritto alla metà di quello che spetterebbe ad un agente di cambio tranne che vi sia una convenzione scritta.

Ora non essendo limitata questa convenzione scritta potrebbe avvenire che si fosse stipulato il doppio, il triplo, il quadruplo, il decuplo di quello che potrebbe spettare ad un agente di cambio, e non so se l'onorevole Commissario Regio bene si apponga facendo questa differenza tra cose commerciali e cose non commerciali.

Cui non si tratta che di quello che dovrebbero fare gli agenti di cambio; la legge ammette che sino che non siano veramente agenti di cambio possano fare gli atti di mediazione che sono dalla legge medesima devoluti agli agenti veri; solo prescrive che a costoro non possa essere dato che la metà di quanto sarebbe dovuto ad un agente di cambio legittimo. Questa è la sola differenza.

Senatore Coppi. Per togliere ogni questione io proporrei di aggiungere in fine dell'articolo 21 le seguenti parole: « da moderarsi in caso di eccesso come all'articolo 2. »

Presidente. Questa proposta è già stata fatta dall'ufficio centrale (V. sopra).

Commissario Regio. Prego l'ufficio centrale di vedere se non sia preferibile di spiegare più chiaramente quest'articolo, per non confondere due cose le quali sono assolutamente diverse.

Confesso che il concetto non è forse abbastanza bene espresso; sarebbe assurdo il voler credere che mentre un semplice sensale di cambio ha titolo per legge alla sola metà dei diritti attribuiti agli agenti di cambio, si volesse poi permettere che mediante convenzione si potesse andar al di là del doppio, cioè oltre il diritto competente all'agente di cambio. Quindi se l'ufficio centrale lo crede opportuno si potrebbe aggiungere alcune parole per spiegar più esattamente il concetto.

Senatore De Foresta. A me pare che la spiegazione data dall'onorevole Commissario Regio possa essere sufficiente perchè non siavi timore che in forza di questo articolo sia lecito di pattuire una mercede superiore a quella che possono esigere gli agenti di cambio. Quando

si dice che nel caso di cui in quest'articolo non si potrà esigere che la metà dei diritti dovuti agli agenti di cambio tranne il caso di una convenzione scritta, si spiega abbastanza che con questa convenzione non si potrà in ogni caso mai pattuire una mercede maggiore di quella che possano percepire i veri agenti di cambio.

Tuttavia posto che l'onorevole Senatore Alfieri teme che possa esservi dubbio, e che si possa convenire una mercede anche maggiore, credo che per sciogliere questo dubbio si potrebbero aggiungere le seguenti parole: *la quale non potrà mai eccedere la mercede dovuta agli agenti di cambio.* In questo modo sarebbe positivamente spiegato che nel caso indicato non si potrà esigere che la metà della mercede dovuta agli agenti di cambio, salvo alle parti di combinare una mercede maggiore non mai eccedente quella che possano esigere gli agenti di cambio stessi.

Spero che l'onorevole Commissario Regio vorrà accettare questa aggiunta.

Commissario Regio. Accetto pienamente la proposta.

Senatore Gioia. Accetta anche l'ufficio centrale.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Proporrei di dire: *tranne che per speciale convenzione fosse pattuito l'intero diritto.*

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. A me pare che si possa mantenere la proposta fatta dal Senatore De Foresta che veramente risponde a tutti i dubbi che si sono sollevati; solamente invece di dire *la quale*, si dica *nella quale* non si potrà mai eccedere la mercede che sarebbe dovuta agli agenti di cambio.

Presidente. Rileggerò l'art. così modificato:

Art. 21.

« Non sono applicabili a coloro ch'eserciteranno la mediazione libera gli obblighi, i divieti e le prerogative che le leggi attribuiscono agli agenti di cambio.

« Essi s'intenderanno equiparati ai semplici sensali, e come tali si uniformeranno a quanto stabilisce il seguente titolo IV, e rispetto alle mercedi per le operazioni che compieranno potranno solo pretendere la metà dei diritti competenti agli agenti di cambio residenti nella città capoluogo del distretto giurisdizionale della Camera, tranne il caso di speciale convenzione scritta, nella quale non potrà mai eccedersi la mercede che sarebbe dovuta agli agenti di cambio. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Art. 22.

« Per rispetto alla negoziazione e al trasferimento degli effetti del Debito pubblico dello Stato, gli agenti di cambio osserveranno le leggi e regolamenti speciali sulla materia. »

(Approvato).

III.

Del Consiglio sindacale degli agenti di Cambio.

Art. 23.

« Nelle città contemplate all'art. 4, sarà istituito un Consiglio sindacale degli agenti di cambio.

« Il Consiglio sindacale sarà composto di tre, cinque, o sette membri, secondo sarà stabilito per Decreto Reale, che verranno eletti a maggioranza assoluta di voti dagli agenti di cambio a tal uopo riuniti in assemblea generale sotto la presidenza di speciale delegato dalla Camera di commercio, o dal Municipio. L'assemblea non sarà legalmente costituita, se non abbia almeno un numero doppio del Consiglio sindacale da nominarsi. In difetto di legale assemblea, o di maggioranza assoluta di voti, la nomina del Consiglio verrà fatta dalla Camera di commercio, o in mancanza dal Municipio.

« I membri del Consiglio sindacale dureranno in ufficio per un triennio, e potranno essere rieletti indefinitamente.

« I membri eletti scioglieranno fra loro, anche a maggioranza assoluta di voti, un Sindaco ed un Vice-sindaco per presiedere il Consiglio sindacale.

« Un Decreto della Camera o del Municipio stabilirà il modo di procedere alle dette elezioni, e quant'altro occorre per l'ordinamento ed esercizio del Consiglio sindacale. »

(Approvato).

Art. 24.

« Il Consiglio sindacale veglia, che niuno degli agenti che ne dipendono esca dai limiti delle facultà che gli sono attribuite;

« Denuncia alla Camera di commercio o Municipio le contravvenzioni avvenute, e dopo deliberazione presa a maggioranza di voti può pigliare cognizione dei libri di ciaschedun agente;

« Mantiene l'ordine e la disciplina del corpo degli agenti con dare all'uopo provvedimenti disciplinari;

« Previene e concilia le differenze che possano sorgere, tra i detti agenti o fra essi e i terzi per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

« Da avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alle tariffe dei dritti di mediazione e alla loro applicazione nel caso che ne sia richiesto dall'Autorità superiore o dai Tribunali;

« Accerta, dietro le denunce degli agenti di cambio, il corso degli effetti pubblici, degli altri valori, e dei cambi, e ne trasmette la nota alla Camera di commercio o Municipio.

« Morendo o incorrendo l'agente di cambio nell'interdizione, il Consiglio procura che i suoi libri siano prontamente depositati alla segreteria del Tribunale di commercio, osservate le norme che verranno stabilite nel regolamento per assicurare lo stato e la identità dei libri medesimi.

« In mancanza di Consiglio sindacale, tali attribuzioni competono al Municipio che vi provvede mediante speciale deputazione. »

(Approvato).

Art. 25.

« I Consigli sindacali, come pure le speciali deputazioni di cui all'articolo precedente potranno essere sciolte con Decreto reale, e l'esercizio delle loro funzioni potrà delegarsi ad un Commissario governativo sino all'insediamento dei nuovi Consigli o Deputazioni. »

(Approvato).

Art. 26.

« Le contravvenzioni che si commetteranno dagli agenti di cambio al disposto dagli articoli 4, 13, 15, 16 e 20 della presente legge saranno punite con multa da lire 100 a 500 e del doppio in caso di recidiva. »

« L'inesattezza delle registrazioni sul libretto, sul libro giornale, o sulle copie di cui è parola nell'articolo 15, e nelle dichiarazioni prescritte dall'art. 20, come pure le contravvenzioni al disposto dagli articoli 17 e 18 saranno punite per la prima volta con la sospensione da 10 a 50 giorni, e in caso di recidiva con l'interdizione, salvo le pene stabilite dal Codice penale nei casi di falsità. »

Senatore **De Monte**, lo credo, Signori, che non vi sia severità sufficiente da applicarsi in questi casi contro gli agenti di cambio: quindi io proporrei alla saviezza del Senato d'accrescere il montante delle multe nel primo comma di quest'articolo.

Qui si parla di multe da L. 100 a L. 500: io proporrei al Senato di raddoppiare il montante.

Nel secondo comma si parla della pena di sospensione da 10 a 50 giorni, ma non vi si aggiunge la multa: eppure il caso è più grave e converrebbe si aggiungesse una multa grave in proporzione.

In ogni caso poi io credo che si abbia ad aggiungere questo concetto: *e dei danni ed interessi verso chi di ragione.*

Forse mi si potrebbe opporre che i danni e gl'interessi possono essere sperimentati sempre da colui che si crede lesa e pregiudicato dal fatto di un agente.

Ma noi siamo per fare una legge e bisogna togliere tutto ciò che possa in avvenire produrre dubitazione sul concetto di essa.

Sanno tutti quelli che sono giureconsulti che un dubbio si presenterebbe spontaneo; perchè sempre che si tratta di una penale alla quale si è adempito, nella penale si intendono compresi ancora i danni ed interessi, meno il caso che la legge espressamente non congiunga alla soddisfazione della penale anche l'indennità dei danni ed interessi.

Quindi io credo che possa il Senato, se lo crederà nella sua saviezza, aumentare il montante della multa, ed aggiungere sempre che risponda, oltre alla multa, gli agenti, de' danni ed interessi verso chi di ragione.

Presidente. Vuole la multa da lire 200 a 1000 ?

Senatore De Monte. Multa da lire 200 a 1000, quello è il primo comma.

Senatore Alfieri. Mi permetta l'onorevole Senatore De Monte di fargli un'osservazione in linea di fatto, ed è che il Senato approvando l'art. 4 alinea 2 ha già, secondo me, data sentenza sulla misura delle pene, giacchè nell'art. 4, secondo alinea è detto: « Resta vietato a qualunque altro, sotto pena pecuniaria da L. 51 a 500, di esercitare le funzioni, ecc. »

Senatore De Monte. È cosa diversa.

Senatore Alfieri. Ma furono qui comprese, epperò dico che si dovrebbe sopprimerne la menzione.

Senatore De Monte. Se si sopprime qui la menzione dell'articolo 4 allora rimangono gli altri articoli, e in ciò siamo d'accordo.

Senatore Alfieri. Volevo dire che in quanto a questo articolo 4 il Senato ha già stabilito la misura delle pene e che su questa deve in conseguenza regolare la scala delle altre pene.

Commissario Regio. Il Ministero non potrebbe accettare questo aumento di penalità perchè in verità quando le pene sono troppo forti non si applicano più: questa è la ragione per cui esse vennero diminuite, abbenchè si avessero sott'occhio tutti i regolamenti e leggi vigenti attualmente in Italia, nei quali per verità sono comminate pene maggiori di quelle che si propongono con questa legge.

Ma appunto perchè sono maggiori, esse non si applicano mai. È questa una osservazione che si fa da tutti gli uomini pratici.

In quanto all'articolo 4 bisognerebbe forse conservarlo per la ragione che qui si tratta di punire, non coloro pei quali è provvisto all'articolo 4 colle pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, ma bensì coloro i quali ricusassero il loro ministero.

Senatore Alfieri. Non esiste questa disposizione nella legge, dunque non può riguardar questo.

Presidente. Il sig. Senatore De Monte proporrebbe di adottare per le multe la seguente disposizione: invece delle lire 100 alle 500, vorrebbe si dicesse: di lire 200 a 1000.

Domando se questo emendamento è appoggiato. (Non è appoggiato).

Senatore Ferrigni, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Non essendo appoggiato, non dà luogo a discussione.

Senatore Ferrigni, Relatore. È per una menzione che mi pare fuor di luogo: « Le contravvenzioni che si commetteranno dagli agenti di cambio al disposto degli articoli 4, 13, 15, 16 e 20 della presente legge saranno punite con multa di lire 100 a 500. »

Evidentemente il richiamo dell'articolo 4 si riferisce ad una parte soppressa di quell'articolo, cioè al rifiuto di prestar l'opera della mediazione. Poichè un emendamento è stato apportato al progetto del Ministero nello articolo 4, e se n'è tolto assolutamente ciò che riguar-

dava il diniego di prestare la mediazione, io propongo la soppressione del richiamo all'articolo 4.

Commissario Regio. Aderisco a questa proposta.

Presidente. Il signor Senatore De Monte propone una aggiunta pei danni ed interessi.

Pregherei l'onorevole proponente di trasmettermene i termini per iscritto.

Commissario Regio. Prego l'onorevole Senatore De Monte di avvertire che all'articolo 12 è detto che la cauzione degli agenti di cambio sarà affetta da privilegio alla garanzia delle condanna subite in dipendenza dell'esercizio del loro ministero.

È quindi implicitamente detto che quell'agente di cambio che reca danno ad un terzo nell'esercizio delle sue funzioni, deve risarcirlo.

Presidente. Osservo al signor Commissario Regio che il numero 3 dell'articolo 12 è stato soppresso.

Commissario Regio. È verissimo che venne soppresso, ma ciò ebbe luogo per l'unica ragione che tale disposizione trovavasi già compresa nel numero 1 dello stesso articolo.

Presidente. Questa è un'aggiunta che propone il Senatore De Monte, e che metterò ai voti dopo l'articolo.

Metto ai voti l'articolo 26 colla soppressione della menzione dell'articolo 4.

« Le contravvenzioni che si commetteranno dagli agenti di cambio al disposto dagli articoli 13, 15, 16 e 20 saranno punite con pena pecuniaria da lire 100 a 500, e del doppio in caso di recidiva. »

« L'inesattezza delle registrazioni sul libretto, sul libro giornale, o sulle copie di cui è parola nell'art. 15, e nelle dichiarazioni prescritte dall'articolo 20, come pure le contravvenzioni al disposto degli articoli 17 e 18 saranno punite per la prima volta colla sospensione da dieci a cinquanta giorni, e, in caso di recidiva, colla interdizione, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale pei casi di falsità. »

(Approvato)

Il Senatore De Monte propone la seguente aggiunta all'articolo 26:

« In ogni caso gli agenti contravventori risponderanno dei danni ed interessi verso chi di ragione. » (Non è appoggiato).

Art. 27.

« In caso di fallimento gli agenti di cambio incorrono nella pronuncia d'interdizione, e nella condanna di bancarotta semplice, salvo le maggiori pene nel caso di dolo. »

(Approvato)

Art. 28.

« Quando l'agente di cambio violi i doveri del suo ufficio o del suo mandato, od offenda la propria delicatezza od il decoro del Corpo cui appartiene, se alla mancanza non sarà applicabile alcuna speciale disposizione del Codice penale o della presente legge, si farà

luogo a procedimenti disciplinali, che sono l'avvertimento e la censura.

« L'avvertimento è dato per lettere del Presidente di ordine del Consiglio sindacale o del Municipio.

« La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso fatta dal Consiglio sindacale o dal Municipio da intimarsi all'agente di cambio per mezzo d'uscieri, ed a sue spese.

« L'agente di cambio che sia stato altra volta soggetto alla pena disciplinale dell'avvertimento, commettendo una nuova mancanza non colpita da veruna pena speciale sarà punito colla censura.

« L'agente di cambio che sia stato per due volte colpito dalla censura sarà in caso di nuova mancanza denunziato al Tribunale, il quale riconoscendolo colpevole, dovrà condannarlo alla multa, e se per detta mancanza fosse stabilita una pena maggiore, sarà questa applicata. Nel caso di ulteriore recidiva potrà essere condannato alla sospensione ed anche alla interdizione. »

« Contro le deliberazioni del Consiglio sindacale è ammesso l'appello al Tribunale. »

(Approvato).

Art. 29.

« Vi sono sensali per le merci in genere e per uno o più rami distinti dalle medesime, come del commercio serico, dei cavalli, o d'altro: per le assicurazioni, pei noleggi e pei trasporti per terra e per acqua. »

(Approvato).

Art. 30.

« I sensali del commercio serico sono mediatori per le contrattazioni delle sete e dei relativi prodotti manifatturati, e quelle dei bozzoli in concorso dei sensali da merci.

Essi hanno esclusivamente il diritto di liquidarne il corso. »

(Approvato).

Art. 31.

« I sensali di merci fanno la mediazione per le mercanzie in generale, o per uno o più rami distinti delle medesime, compresa la mediazione per le paste d'oro e d'argento, e altre materie metalliche, e ne liquidano il corso. »

(Approvato).

Art. 32.

« I sensali da cavalli procurano le contrattazioni di legni, carrozze e finimenti. »

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Mi pare che qui vi sia omissione di qualche espressione: a mio avviso si dovrebbe dire che i sensali da cavalli procurano pure le contrattazioni di legni, carrozze e finimenti, o qualche cosa di simile.

Senatore **Giola**. Non abbiamo difficoltà di accettare.

Presidente. Metto ai voti l'articolo così emendato.

« I sensali da cavalli procurano pure le contrattazioni di legni, carrozze e finimenti. »

Chi approva l'articolo 32 sorga.

(Approvato).

Art. 33.

« I mediatori di assicurazioni distendono i contratti ossia le polizze di assicurazioni marittime in concorso dei pubblici notai, ne attestano la verità colla loro firma, e certificano il corso per qualsivoglia viaggio di mare, di fiume o di lago. Curano l'effettuazione di contratti per assicurazioni urbane, agricole e sulla vita. »

(Approvato).

Art. 34.

« I mediatori dei trasporti detti anche spedizionieri curano l'imbarco e lo sbarco delle merci, regolano il prezzo di trasporto, e compiono alle formalità doganali di cui siano incaricati, come pure a quelle concernenti i dazi municipali e le ferrovie. »

(Approvato).

Art. 35.

« I mediatori da noleggi fanno la mediazione per la locazione di bastimenti, e accertano il corso dei noli. »

(Approvato).

Art. 36 soppresso.

Art. 37 che diventa 36.

« Coloro che abbiano raggiunto la maggiore età o che, essendo minori, siano autorizzati a stare in commercio, potranno, quanto godano dei diritti civili, esercitare la professione di sensale solo che abbiano riportato da una delle Camere di commercio del Regno il certificato d'idoneità da comprovarsi mediante esame, ovvero che abbiano ottenuto la licenza contemplata all'articolo 7, e ne abbiano fatto seguire la registrazione alla segreteria del Municipio.

« I sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a fare ulteriori prove.

« I sensali esercenti da più di cinque anni potranno essere dispensati dall'esame con deliberazione della Camera di commercio del distretto in cui risiedono quando riuniscano gli altri requisiti prescritti. »

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Mi duole che ad un'ora così avanzata della seduta io debba presentare alcune osservazioni le quali converrà estendere non a quest'articolo solamente ma anche ai vari successivi sino all'art. 40.

Io vedo un tale cambiamento di sistema relativamente ai sensali in confronto degli agenti di cambio, che confesso non sapere rendermene ragione.

Non mi atterrò solamente all'osservazione che si tratta d'un sistema diverso da quello che era stato sancito dalla legge 8 agosto 1854, secondo la quale la vigilanza sopra i sensali come sopra gli agenti di cambio era attribuita primieramente alle Camere di commercio, e soltanto dove queste non esistessero era attribuita ai Municipii; laddove qui, a cominciare dall'articolo 37, dappertutto dove si tratta di esercitare sorveglianza so-

pra questa classe di mediatori se ne dà ufficio ai Municipii; del che un primo segno si scorge nella registrazione che è prescritta nella segreteria del Municipio, quantunque per far risultare dell'idoneità si richieda un diploma, una specie di certificato che è rilasciato dalle Camere di commercio.

Ma procedendo alla disamina di tutti gli articoli, si scorge che il Municipio è l'unico invigilatore dell'anzidetta classe.

Io capisco che quando si tratta di mediatori di cavalli, di mediatori di contratti simili a quelli di cui si è parlato in alcuni degli articoli precedenti, non vi sia alcun inconveniente di lasciarne la vigilanza ai Municipii e non darne ingerenza alle Camere di commercio. Ma i mediatori non sono solamente di questa specie e basta leggere l'articolo 29 per essere chiariti che vi sono altre varie specie di mediatori o sensali, i quali abbracciano materie di gran momento, e particolarmente i mediatori dei contratti del commercio marittimo, quali sono le assicurazioni, i noleggi, i trasporti per terra e per acqua.

Finora non si è mai dubitato che l'incumbenza di mantenere la disciplina sopra questi mediatori fosse ufficio delle Camere di commercio, epperò non vedo come si potrebbe trasportare d'un tratto quest'attribuzione ai Municipii. Certamente i Municipii, per quanto è possibile, debbono, nella via che si aprì loro col nuovo sistema di amministrazione, acquistare una vita pressochè autonoma: ma io credo che questo non debba punto variare l'intima natura delle loro attribuzioni.

Se si vuole che i Municipii amministrino rettamente

i loro amministrati, non conviene impor loro nuovi carichi, nuove attribuzioni, le quali potranno poi difficilmente ed esattamente adempiere.

Uno dei due: od i Municipii basteranno a queste incumbenze col solo personale che hanno, e probabilmente sarà un personale piccolo, insufficiente; o per provvedere a quest'oggetto, bisognerà che costituiscano nuovi uffizi, e ciò sarebbe un sopraccarico per i Municipii stessi.

Questo è solamente in quanto alla considerazione che si volesse desumere da quella vita più ampia che si vuol dare ai Municipii. Ma qui non facciamo una legge per i Municipii, ma per il bene del commercio e per le materie della mediazione, ed io non so comprendere qual motivo vi possa essere stato per togliere alle Camere di commercio un'ispezione la quale era perfettamente consentanea alla loro natura per trasportarla all'Amministrazione municipale.

Presidente. Faccio osservare al Senato come l'ora è assai tarda, la discussione importante e che ci vediamo minacciati di non essere più in numero, io quindi leggo l'ordine del giorno per lunedì:

Al tocco riunione negli uffizi per l'esame degli ultimi progetti di legge presentati dal Ministero;

Alle 2 in seduta pubblica pel seguito della discussione del presente progetto di legge, poscia discussione dei seguenti progetti:

1. Costruzione di un ponte e di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno;
 2. Acquisto di materiale per escavazione dei porti;
 3. Costruzione di una strada nella Valle Roja.
- La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)